

COMMISSIONE VIII  
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XXVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 7 AGOSTO 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

**INDICE**

	PAG.
<b>Comunicazione del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	345
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (1246) . . . . .	345
PRESIDENTE . . . . .	345, 346
SCIONTI . . . . .	345
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	346
<b>Proposte di legge (Discussione e approvazione della proposta di legge n. 310):</b>	
LEONE RAFFAELE e altri: Immissione in ruolo degli insegnanti statali e degli insegnanti tecnico-pratici di cui agli articoli 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831 (310);	
TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Norma integrativa dell'articolo 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831, in favore del personale insegnante dei Conservatori di musica (944) . . . . .	
PRESIDENTE . . . . .	347, 348, 349, 350
FRANCESCHINI, <i>Relatore</i> . . . . .	347, 349
FINOCCHIARO . . . . .	348, 349
PICCIOTTO . . . . .	348
LEONE RAFFAELE . . . . .	348
TITOMANLIO VITTORIA . . . . .	349
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	349
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	350

**La seduta comincia alle 9,35.**

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione dei progetti di legge all'ordine del giorno, i deputati Tantalo e Leone Raffaele sostituiscono rispettivamente i deputati Caiazza e Rumor.

**Discussione del disegno di legge: Fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole elementari (Approvato dal Senato) (1246).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole elementari ».

Ricordo che sul disegno di legge, che è stato già approvato dal Senato, ha già riferito l'onorevole Buzzi in sede referente. Se non vi sono osservazioni potremmo acquisire come valida quella relazione.

(Così rimane stabilito).

Comunico inoltre che la V Commissione ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SCIONTI. Come i colleghi ricorderanno, nella precedente seduta, in sede referente,

## IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 AGOSTO 1964

la Commissione invitò il rappresentante del Governo a raccogliere i dati necessari per fornire alla Commissione stessa notizie precise sul come sono stati spesi i precedenti stanziamenti per la fornitura di libri agli alunni delle scuole elementari, stanziamenti che con il presente provvedimento vengono integrati da un aumento di sei miliardi.

Chiedo pertanto che il Governo voglia ora fornirci le notizie richieste.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La somma stanziata per il triennio 1962-65 per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari statali e autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, è di 12.837 milioni di lire. La somma è risultata dalla riduzione del piano decennale a piano triennale e si trattava evidentemente di uno stanziamento provvisorio e di una norma a carattere temporaneo, che avrebbe poi dovuto dar luogo alla norma permanente e allo stanziamento calcolato sull'analisi del fabbisogno verificatosi lungo il triennio.

La spesa effettiva del primo anno scolastico 1962-63, rivelò immediatamente l'insufficienza dello stanziamento triennale; essa fu di 5.109 milioni, essendo stato stabilito in lire 6.660 il prezzo globale degli otto volumi, che l'anno precedente era stato di lire 6.300. Il prezzo fu concordato con l'Associazione italiana editori e con l'Associazione librai italiani.

Fra il 1962-63 e il 1963-64 si sono avute le seguenti variazioni nei prezzi dei singoli libri.

Per il 1962-63:

Libro di lettura per la prima classe . . . . .	L.	715
Libro di lettura per la seconda classe . . . . .	»	715
Libro di lettura per la terza classe . . . . .	»	665
Libro di lettura per la quarta classe . . . . .	»	665
Libro di lettura per la quinta classe . . . . .	»	715
Libro sussidiario per la terza classe . . . . .	»	950
Libro sussidiario per la quarta classe . . . . .	»	1.095
Libro sussidiario per la quinta classe . . . . .	»	1.140
TOTALE . . . . .	L.	6.660

Sul prezzo di copertina il Ministero ebbe lo sconto del 10 per cento.

Per il 1963-64:

Libro di lettura per la prima classe	L.	800
Libro di lettura per la seconda classe	»	800
Libro di lettura per la terza classe .	»	740
Libro di lettura per la quarta classe	»	740
Libro di lettura per la quinta classe	»	800
Libro sussidiario per la terza classe	»	1.050
Libro sussidiario per la quarta classe	»	1.220
Libro sussidiario per la quinta classe	»	1.300
TOTALE . . . . .	L.	7.450

Sul prezzo di copertina si è avuto un aumento medio dell'11,86 per cento, con una quasi insignificante variazione fra l'aumento dei singoli volumi. Sullo stesso prezzo il Ministero ha avuto lo sconto del 6 per cento.

L'aumento della spesa dovuto all'aumento del costo dei libri è nel 1963-64 del 16,83 per cento rispetto al 1962-63.

Gli alunni delle scuole statali nel 1962-63 sono stati 4.041.710, quelli delle scuole pubbliche non statali 324.757.

Per l'anno scolastico 1963-64 i Provveditori agli studi hanno richiesto: per gli alunni delle scuole statali, cedole librarie n. 4.257.597, per quelli delle scuole pubbliche non statali, cedole librarie n. 344.168; le richieste che riguardavano il numero presumibile di alunni, sono evidentemente approssimate per eccesso.

Perciò le somme accreditate per il 1963-64, che ammontano a lire 6.585 milioni, non corrispondono alla spesa effettiva che presumibilmente si aggirerà sui 6.200 milioni, mentre per il 1962-63 è stata di lire 5.109 milioni. Il solo aumento del costo già indicato sposta peraltro la spesa per il 1963-64 a 5.969 milioni; la differenza in più è rappresentata dal maggior numero degli alunni che, secondo la rilevazione sommaria dell'I.S.T.A.T., sono saliti nella scuola statale a 4.072.656 unità e nella scuola pubblica non statale a 339.998 unità.

La somma residua dei 12.873 milioni è quindi di lire 1.500 milioni circa, cioè assolutamente insufficiente a sopperire alle attuali esigenze. Per tale motivo si rende necessario l'incremento di stanziamento predisposto con l'attuale provvedimento.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per averci fornito dati precisi ed esaurienti.

Passiamo agli articoli del provvedimento, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

I libri di testo, compresi quelli per ciechi, sono forniti gratuitamente agli alunni delle scuole elementari, sia statali, sia autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

Per l'anno scolastico 1963-64 il prezzo di copertina dei cinque libri di lettura e dei tre libri sussidiari non può superare complessivamente la somma di lire 7.450.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, è stabilito il prezzo massimo di copertina per ciascun ciclo e per ciascun volume, in relazione alle caratteristiche tecniche dei singoli volumi.

Con le stesse modalità possono essere modificate le avvertenze per la realizzazione tecnica di libri di testo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1955, n. 1388.

Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero della pubblica istruzione sul prezzo di copertina sarà praticato uno sconto.

(È approvato).

## ART. 2.

Il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con quello dell'industria e del commercio, è autorizzato a modificare, anno per anno, ove occorra, in relazione al variare dei costi, i prezzi di cui al precedente articolo 1, nonché a stabilire le norme per l'attuazione dello sconto e a fissare i termini, le modalità e quant'altro occorra per l'acquisto e la distribuzione dei libri.

(È approvato).

## ART. 3.

In relazione all'onere, sostenuto negli anni scolastici 1962-63 e 1963-64 per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola elementare e a quello da sostenere per lo stesso titolo nell'anno scolastico 1964-65, lo stanziamento di lire 12.837.000.000 previsto

per il triennio dal 1962 al 1965, di cui all'articolo 35 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, è aumentato di lire 6 miliardi.

All'onere di lire 6 miliardi, di cui al comma precedente, si provvede con riduzione del fondo destinato alla copertura dei provvedimenti legislativi in corso iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio relativo al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1964.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri: Immissione in ruolo degli insegnanti stabili e degli insegnanti tecnico-pratici di cui agli articoli 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831. (310); Titomanlio Vittoria ed altri: Norme integrative dell'articolo 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831, in favore del personale insegnante dei Conservatori di musica (944).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta delle proposte di legge n. 310: « Immissione in ruolo degli insegnanti stabili e degli insegnanti tecnico-pratici di cui agli articoli 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831 », di iniziativa degli onorevoli Leone Raffaele, Rampa, La Penna, Savio Emanuela, Isgrò, Buzzi, e n. 944: « Norme integrative dell'articolo 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831, in favore del personale insegnante dei Conservatori di musica », di iniziativa degli onorevoli Titomanlio Vittoria, Miotti Carli Amalia, Barbi.

Il relatore, onorevole Franceschini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Non ho che da richiamare brevemente il punto a cui la Commissione era giunta prima dell'interruzione dei lavori dovuta alla crisi di Governo. Nella seduta del 19 giugno 1964 la Commissione ha chiesto che la proposta di legge n. 310 le venisse deferita in sede legislativa, essendo unanime nel consentire che gli insegnanti di cui trattasi fossero inseriti in graduatoria *sic et simpliciter*, e cioè senza l'esame-colloquio.

In questo senso si espressero tutti i componenti la Commissione, che peraltro si dichiararono anche favorevoli in linea di massima alla estensione del beneficio agli insegnanti dei Conservatori di musica, per particolari loro condizioni che qui non richiamo ma che sono chiaramente indicate nella relazione dell'onorevole Titomanlio alla sua proposta n. 944, contenente appunto questa disposizione.

Se quindi la Commissione lo ritiene opportuno, si potrebbe aggiungere come terzo comma dell'articolo unico della proposta n. 310 la norma contenuta nella proposta di legge n. 944.

Con l'inserimento di tale emendamento noi verremmo ad estendere — se, ovviamente, la Commissione è d'accordo — il beneficio del non sostenere esami di concorso agli insegnanti dei Conservatori di musica, immettendoli nella graduatoria dei vincitori secondo i loro meriti rispettivi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FINOCCHIARO. Onorevoli colleghi, desidero fare qualche osservazione preliminare, attinente più alle modalità della discussione che al merito dei provvedimenti in esame. Vorrei infatti far rilevare che la proposta di legge Titomanlio introduce il principio della immissione negli organici di insegnanti privi di abilitazione. L'onorevole Titomanlio obietta che si tratta di un caso particolare; noi, comunque, rischiamo di bloccare la proposta di legge n. 310, per pretendere contestualmente la fusione di due provvedimenti ben distinti per la loro stessa natura.

Pregiudizialmente non siamo contrari a discutere la proposta di legge presentata dall'onorevole Titomanlio, concernente il personale insegnante dei conservatori di musica, ma non riteniamo che sia il caso di fonderla con la proposta di legge n. 310.

Il Governo ci aveva chiesto di accelerare i tempi di immissione degli aventi diritto in base alla legge n. 831 del 1961, dato lo stato di emergenza in cui versa la scuola, eliminando un colloquio previsto dalla legge stessa, e consentendo al Governo di non nominare le commissioni esaminatrici.

In questo senso noi demmo assicurazione al Governo che avremmo approvato la proposta di legge Leone n. 310.

Non possiamo fondere i due provvedimenti, uno dei quali modifica esplicitamente una norma della legge n. 831 del 1961, mentre l'altro ha caratteristiche e finalità autonome.

PICCIOTTO. A me pare che tutte le lacune manifestatesi in sede di applicazione della legge n. 831 del 1961, potranno e dovranno essere opportunamente colmate quando discuteremo le varie proposte di modifica della citata legge. Ora noi stiamo esaminando la proposta di legge Leone Raffaele n. 310 che ha una finalità ben precisa e particolare: abolire il colloquio previsto dall'articolo 21 della legge n. 831.

Approviamo questa proposta di legge; a tutte le altre, compresa la n. 944, penseremo dopo.

LEONE RAFFAELE. Onorevoli colleghi, consentitemi di illustrare le finalità e i limiti delle proposte di legge al nostro esame.

Credo che la proposta da me formulata sia nota a tutti e chiarissima nei suoi intendimenti. Essa abolisce solo l'esame-colloquio previsto dall'articolo 21 della legge n. 831 del 1961, per l'immissione in ruolo degli insegnanti stabili. Ricordo che già la Commissione si è dichiarata sostanzialmente d'accordo sulla mia proposta di legge, approvando un mio ordine del giorno relativo a tale questione.

La proposta della collega onorevole Titomanlio introduce effettivamente una novità nella articolazione delle norme, perché gli insegnanti dei conservatori di musica non sono in realtà stabili; lo sono solo nel senso che continuano ad insegnare, ma non ai sensi ed agli effetti della legge 3 agosto 1957, n. 744. Cioè, come altri insegnanti, quelli dei conservatori di musica vengono nominati a tempo indeterminato o con incarico triennale; si configura, quindi, un certo tipo di stabilità. Siccome però sono stati involontariamente esclusi dai benefici della legge n. 831, non soltanto gli insegnanti dei conservatori, ma anche altri insegnanti, fra cui quelli cui ha fatto cenno il collega Dall'Armellina, ci troveremmo nella condizione di dover ampliare troppo, ed a mio avviso ora anche inopportuno, la proposta dell'onorevole Titomanlio.

Al fine, poi, di meglio chiarire i temi della questione, vorrei fare cenno ad altre due proposte, la prima dell'onorevole Tantalò n. 1244 e la seconda dell'onorevole Pellicani n. 885 relative al problema degli stabili.

Quale è stato il motivo che ha ispirato la proposta Tantalò? Il timore che all'improvviso si bandisse il concorso di cui agli articoli 21 e 22 della legge n. 831 e che quindi decorressero i termini per la presentazione delle domande da un certo giorno. Ma il concorso non è stato bandito; non esiste, perciò, alcuna ne-

cessità di riaprire dei termini che in realtà non sono mai stati aperti. Non sussiste, quindi, la preoccupazione che ha ispirato il collega Tantalò.

La proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Pellicani è molto diversa; essa pure amplia i termini indicati da tutta la « 831 ». Per esempio, chiede l'immissione in ruolo di coloro che hanno 10 anni di insegnamento, senza che si parli degli « stabili » (anche se nel testo mi sembra che l'interessato confonda l'esistenza del titolo giuridico della stabilità con i dieci anni di insegnamento).

In ogni caso, resta il fatto che si tenderebbe ad introdurre l'elemento nuovo dell'entrata in ruolo di coloro che abbiano 10 anni di insegnamento, elemento nuovo, ripeto, discriminatorio, che potrebbe diventare pericoloso.

FINOCCHIARO. Io desidererei fare una precisa proposta sullo svolgimento dei nostri lavori. Approviamo la proposta Leone così come è, riservandoci di discutere la proposta di legge Titomanlio nella prima seduta, che terremo in settembre dopo le vacanze.

TITOMANLIO VITTORIA. Onorevoli colleghi, vorrei ricordare che, allorché esaminammo in sede referente la proposta di legge Leone, decidemmo di discutere esclusivamente sull'articolo 21 della 831 e si disse che tutti i progetti di legge che avessero riguardato detto articolo sarebbero stati discussi congiuntamente, al fine, eventualmente, di introdurre modifiche alla citata proposta Leone. Circa la mia proposta in particolare, la Commissione si era espressa di massima favorevolmente. Non vedo quindi per quale ragione sopravvenuta, ora si voglia esprimere un contrario avviso.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Desidero anzitutto precisare che a mio avviso la proposta di legge Titomanlio è da considerare fra quelle interpretative, sia pure estensivamente, dell'articolo 21 della legge n. 831 del 1951. Non vi è dubbio su questo e mi pare che nelle precedenti sedute non vi siano state obiezioni di fondo in merito. Oggi esiste, invece, una obiezione di carattere formale, che è la seguente. La Commissione è stata sollecitata dal Governo a decidere sulla eliminazione dell'esame-colloquio previsto dall'articolo 21 della citata legge. In materia si è raggiunta, fin dal primo momento, l'unanimità, avendo tutti dichiarata opportuna l'approvazione della proposta di legge n. 310; è quindi questa legge che si deve per prima votare. Ma non mi

pare, d'altronde, che in seno alla Commissione si sia manifestato alcun parere contrario in merito alla proposta di legge Titomanlio, n. 944, la quale potrebbe essere, quindi, la prima delle proposte estensive della legge n. 831 da prendere in considerazione alla ripresa dei nostri lavori.

Faccio mia quindi la proposta dell'onorevole Finocchiaro: approviamo oggi semplicemente la proposta n. 310, con la riserva di porre all'ordine del giorno della prima seduta dopo la ripresa dei lavori la proposta Titomanlio. Detta riserva il relatore fa sua con piena onestà; si ripresenterà, pertanto, a pretendere da parte della Commissione lo scioglimento del debito che essa si assume oggi.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'approvazione della proposta di legge Leone Raffaele ed altri; desidera invece esaminare più a fondo la proposta di legge Titomanlio.

PRESIDENTE. Visto l'andamento della discussione e gli orientamenti da essa emersi, passeremo ora alla votazione dell'articolo unico della proposta di legge Leone Raffaele numero 310. Rinvio invece ad altra seduta il seguito della discussione della proposta di legge Titomanlio Vittoria n. 944.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge n. 310:

« Gli insegnanti non di ruolo che abbiano conseguito la stabilità nell'incarico ed abbiano titolo per la partecipazione al concorso previsto dall'articolo 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e gli insegnanti tecnico-pratici aventi titolo per la partecipazione al concorso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 22 della citata legge n. 831, sono inclusi nelle particolari graduatorie previste dai medesimi articoli 21 e 22 senza ulteriore prova di esame.

Gli insegnanti stabili ammessi all'insegnamento in qualità di abilitati in base a particolari disposizioni di legge possono chiedere l'immissione in ruolo relativamente all'insegnamento per il quale hanno a suo tempo ottenuto la stabilità «.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Occorre introdurre una modifica all'articolo unico ora letto, al fine soprattutto di renderne più chiara l'interpretazione. L'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831 citato dalla norma ora in esame, si riferisce non solo agli insegnanti tecnico-pratici, ma anche agli insegnanti di arte applicata.

---

 IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 AGOSTO 1964
 

---

La proposta di legge Leone cita esplicitamente soltanto gli insegnanti tecnico-pratici. Rispettando lo spirito di tale proposta, io ritengo, però, che sia necessario introdurre il seguente emendamento: dopo le parole « insegnanti tecnico-pratici » aggiungere le parole « nonché gli insegnanti d'arte applicata ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Franceschini.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo unico nel suo complesso:

« Gli insegnanti non di ruolo che abbiano conseguito la stabilità nell'incarico e abbiano titolo per la partecipazione al concorso previsto dall'articolo 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831 e gli insegnanti tecnico pratici nonché gli insegnanti d'arte applicata aventi titolo per la partecipazione al concorso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 22 della citata legge n. 831, sono inclusi nelle particolari graduatorie previste dai medesimi articoli 21 e 22 senza ulteriore esame.

Gli insegnanti stabili ammessi all'insegnamento in qualità di abilitati in base a particolare disposizione di legge possono chiedere l'immissione in ruolo relativamente all'insegnamento per il quale a suo tempo hanno ottenuto la stabilità ».

A seguito dell'emendamento ora approvato si rende necessario modificare come segue il titolo della proposta: « Immissione in ruolo degli insegnanti stabili, degli insegnanti tecnico-pratici nonché degli insegnanti di arte applicata di cui agli articoli 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831 ».

Trattandosi di articolo unico la proposta di legge Leone Raffaele ed altri n. 310 sarà direttamente votata a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta sul disegno di legge:

« Fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole elementari » (1246).

Presenti . . . . .	33
Votanti . . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Astenuti . . . . .	2
Voti favorevoli . . . . .	20
Voti contrari . . . . .	11

(La Commissione approva).

LEONE RAFFAELE ed altri: « Immissione in ruolo degli insegnanti stabili, degli insegnanti tecnico-pratici nonché degli insegnanti di arte applicata di cui agli articoli 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831 » (310).

Presenti . . . . .	33
Votanti . . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Astenuti . . . . .	2
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate, Badini Confalonieri, Berlinguer Luigi, Bertè, Buzzi, Dall'Armellina, De Zan, Elkan, Ermini, Franceschini, Franco Pasquale, Fusaro, Giomo, Giugni Lattari Jole, Leone Raffaele, Illuminati, Loperfido, Malagugini, Marangone, Nicolazzi, Picciotto, Pizalis, Racchetti, Rampa, Reale Giuseppe, Romanato, Savio Emanuela, Scionti, Tantalò, Titomanlio Vittoria e Zucalli.

Si sono astenuti:

Finocchiaro e Valitutti.

**La seduta termina alle 10,45.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI